

STATUTO

CONSORZIO C.S.R. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTADI CA VIA CAGLIARI 115

Numero REA: CA - 244566

Codice fiscale: 03073720926

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2012 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" A RACCOLTA N° 5210	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	E' costituito nella forma di società consortile cooperativa un consorzio avente la	
	base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da Cooperative	
	Sociali ai sensi dell'art. 8, legge 8.11.1991 n. 381, denominato "CONSORZIO	
	C.S.R. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". Il consorzio ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini. Per tutto quanto non espressamente previsto	
	nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili	
	con la disciplina cooperativistica.	
	Il consorzio ha sede nel Comune di Santadi (CA) e potrà istituire, ed	
	eventualmente sopprimere, su delibera dei competenti organi statutari a norma di	
	legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze in qualsiasi	
	località.	
	ART. 2	
	Il consorzio ha durata fino 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con	
	delibera dell' assemblea straordinaria, salvo il riconoscimento del diritto di	
	recesso ai soci dissenzienti.	
	SCOPO SOCIALE	
	ART. 3	
	Il Consorzio non ha fini di lucro ed è disciplinato dai principi della mutualità	
	indicati all' art. 26 del DLCPS 14/12/1947 n. 1577 e successive modificazioni ed	

	integrazioni.	
	Il Consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei	
	propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della	
	presenza e dell'immagine sul territorio nazionale, nonchè la presenza di nuove	
	attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di	
	collaborazione al fine di ottimizzare le risorse.	
	Il Consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori	
	condizioni, prevalentemente alle cooperative consorziate, servizi commerciali,	
	tecnici, amministrativi, finanziari e più in generale di assistenza nella assunzione	
	ed esecuzione di opere, lavori o forniture pubbliche o private nonchè nella	
	realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari ed educativi e di	
	attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Esso pertanto potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto	
	assumere lavori direttamente in gestione e/o in concessione e in qualsiasi altra	
	forma, da Enti Pubblici e/o privati, da eseguire direttamente o da assegnare ai	
	soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.	
	OGGETTO SOCIALE	
	ART. 4	
	Il consorzio si propone il conseguimento dello scopo di cui al precedente articolo	
	3 mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:	
	1. intraprendere attività atte a procurare lavoro, servizi e forniture alle	
	cooperative associate;	
	2. assumere forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi	
	purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate aventi	

	limitate capacità, fisiche, psichiche, sensoriali o dipendenti da altro fattore che	
	abbiano bisogno di particolare assistenza materiale e/o morale;	
	3. assumere, anche in concessione, la gestione di attività assistenziali, di cura e	
	vigilanza, educative e ricreative, a carattere domiciliare o simile, in strutture o	
	centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani,	
	di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni	
	fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;	
	4. assumere, anche in concessione, la gestione di attività, la gestione di attività	
	infermieristica e socio - sanitaria a favore dei soggetti sopra indicati, sia a	
	domicilio sia all'interno di strutture, anche ospedaliere, o similari pubbliche o	
	private, servizi di pronto intervento anche tramite il telesoccorso, comunità	
	terapeutiche per tossicodipendenti e/o alcolisti;	
	5. assumere, anche in concessione, la gestione di attività di formazione	
	professionale;	
	6. gestire l'attività di informagiovani ed altri centri di assistenza,	
	sensibilizzazione, informazione, orientamento rivolti ai cittadini;	
	7. gestire direttamente e in forma indiretta in strutture pubbliche o private, mense	
	aziendali, mense scolastiche, circoli ricreativi e aziendali, punti ristoro e attività	
	similari etc;	
	8. gestione di strutture e servizi turistici, culturali, bibliotecari, valorizzazione e	
	tutela di beni culturali, zone archeologiche e ambientali, musei e servizi e/o	
	strutture similari;	
	9. valorizzazione ambientale, realizzazione, manutenzione, pulizia e	
	sorveglianza di : aree verdi, parchi e giardini, spazi verdi attrezzati, spiagge,	
	grotte naturali, di arredo urbano e di completamento, opere di manutenzione di	

	infrastrutture urbane, e servizi inerenti la gestione di raccolta dei rifiuti;	
	10. servizi di pulizia civile ed industriale a favore di enti pubblici e privati,	
	gestione di parcheggi, e altre attività affini e similari;	
	11. attività di costruzioni edili, civili e industriali;	
	12. attività di impiantistica idraulica ed elettrica sia civile che industriale;	
	13. servizi di trasporto di persone e cose per conto di enti pubblici e privati;	
	14. servizi di consulenza e accompagnamento alla nascita e allo sviluppo di	
	impresa (elaborazione dei business plan, piani di marketing, assistenza e	
	consulenza legale tramite professionisti, gestione di sistemi di qualità, sicurezza	
	sul lavoro, consulenza del lavoro, contabilità aziendale) e di supporto ai processi	
	locali di sviluppo, nonchè di comunicazione, promozione, ricerca, innovazione	
	tecnologica, innovazione di processo e di prodotto;	
	15. stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare	
	d'appalto indette da enti pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche in	
	concessione, di cui ai precedenti punti 2 e 3 da affidare in esecuzione alle	
	cooperative associate oppure, in via eccezionale, da condurre direttamente anche	
	in associazione con altre imprese, pubbliche e private; le attività convenzionate	
	ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 devono essere esclusivamente svolte da	
	cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima;	
	16. rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle	
	trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;	
	17. chiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato, dalle	
	Regioni, Province, Comuni, dagli enti locali in genere, da istituzioni pubbliche e	
	private comunque denominate;	
	18. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese	

	cooperative, da costituire o costituite, in consorzi o società di capitali;	
	19 . assumere partecipazioni in cooperative sociali a cui potranno essere concessi	
	anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività.	
	Il consorzio potrà inoltre prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in	
	affitto, in comodato, costruire, ricostruire, acquisire immobili, prodotti, impianti,	
	macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in	
	comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci e a terzi, qualsiasi bene	
	mobile ed immobile di proprietà del consorzio; concedere avalli cambiari,	
	fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli enti cui il consorzio aderisce, nonchè a favore di	
	altre cooperative.	
	Il consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all'oggetto	
	sociale, sia direttamente che indirettamente, nonchè compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e	
	finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia	
	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Il consorzio può svolgere	
	la propria attività anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici il consorzio deve rispettare il principio della	
	parità di trattamento tra le cooperative socie.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	ART. 5	
	Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo consentito dalla legge.	
	Possono essere soci le società cooperative e loro consorzi. Almeno il 70%	
	(settanta per cento) dei soci deve essere costituito da cooperative sociali costituite	

	ai sensi della legge 08.11.1991, n. 381, iscritte all'albo nazionale delle società	
	cooperative e all'Albo regionale delle cooperative sociali. L' ammissione è	
	finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all' effettiva	
	partecipazione delle cooperative socie all' attività economica del Consorzio, l'	
	ammissione deve essere coerente con la capacità economica del consorzio di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali	
	di medio o lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono	
	compromettere l' erogazione del servizio mutualistico in favore delle cooperative	
	socie preesistenti.	
	ART. 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda debitamente sottoscritta e contenente:	
	a) la denominazione sociale, l'indirizzo e l'attività svolta;	
	b) copia autentica della deliberazione del competente organo sociale con la quale	
	viene approvata la partecipazione al consorzio, l'accettazione dello statuto e dei	
	regolamenti interni in ogni sua parte, l'ammontare della quota sociale che intende	
	sottoscrivere e versare, del valore nominale complessivo che dovrà essere non	
	inferiore a 25,00 (venticinque);	
	c) certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative e all'Albo	
	regionale delle cooperative sociali.	
	d) atto costitutivo e statuto.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata alla cooperativa interessata e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio	
	abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini	
	definiti dalla delibera di ammissione.	

	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'art. 2519 comma 2, del codice civile e, conseguentemente,	
	l'obbligo per il consorzio di applicare le disposizioni in materia di società per	
	azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata alla cooperativa	
	interessata e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci che	
	l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono	
	motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla alla cooperativa	
	interessata.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione	
	da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 7	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte;	
	b) alla tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	c) al sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	

	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate degli organi sociali;	
	e) a partecipare all'attività del consorzio, secondo le necessità dello stesso, ed	
	eseguire le assegnazioni affidate.	
	Per tutti i rapporti con il consorzio il domicilio delle associate è quello risultante	
	dal libro soci.	
	ART. 8	
	E' fatto divieto alle associate di iscriversi contemporaneamente in altre	
	cooperative o consorzi che perseguono identici scopi ed esplichino una attività	
	concorrente senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	TITOLO III	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ART. 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, fallimento, e/o	
	liquidazione delle società cooperative socie.	
	ART. 10	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ai sensi dell'art. 5;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Resta inteso che il socio receduto, salva diversa pattuizione del consorzio, è	
	tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei confronti	
	del consorzio.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al	

	consorzio.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti de recesso non sussistano, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione alla cooperativa che, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo art. 29.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ART. 11	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del	
	socio che si trovi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento o qualsiasi	
	altra procedura concorsuale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha	
	effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori alla	
	data della delibera.	
	ART. 12	
	L'esclusione ai sensi dell'art. 2533 c. c. sarà deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti	
	sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) che senza giustificato motivo, e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	

	contratti ad altro titolo verso il consorzio o non adempia puntualmente agli	
	impegni assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio;	
	c) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, al consorzio, o	
	fomenti in seno ad esso dissidi e disordini pregiudizievoli;	
	d) che, ammesso a socio col titolo di "cooperativa sociale", perda i requisiti	
	necessari e venga cancellato dall'Albo nazionale delle Società Cooperative e	
	quindi comprometta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative del	
	consorzio stesso.	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.	
	12. Che nell'esecuzione dei servizi affidati commetta atti valutabili quale notevole	
	inadempimento degli obblighi sociali.	
	L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso	
	dell'articolo precedente.	
	ART. 13	
	Contro la deliberazione di esclusione la cooperativa, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può	
	attivare cause arbitrali di cui all'art. 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	degli amministratori.	
	ART. 14	
	I soci receduti, decaduti od esclusi o posti in liquidazione hanno soltanto il diritto	
	al rimborso delle quote da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato eventualmente rivalutato ai sensi	

	delle norme vigenti.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio, fino a	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere fatto entro sei	
	mesi dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ART. 15	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e i liquidatori delle società cooperative socie	
	dovranno chiedere il rimborso, entro i 5 anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto saranno	
	devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva	
	legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 16	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c. c.	
	, il consorzio può emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad	
	investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c. c. e dell'art. 111 -	
	octies della d.a.t. del c. c.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono	
	stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.	

	2483 c. c. ;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
	interessi ovvero di partecipazione degli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e	
	seguenti c. c. , in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	ART. 17	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in materia di ristorno alle cooperative socie, nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra le cooperative socie, proporzionalmente alla qualità e	
	alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:	
	a) la qualità e la quantità dei servizi prestati e delle prestazioni fornite alle	
	cooperative socie.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascuna cooperativa	
	socia:	
	a) in forma liquida;	

	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 18	
	Il patrimonio del consorzio è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati	
	dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a	
	500,00 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo	
	16;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del	
	precedente articolo 7;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il consorzio con il suo patrimonio e,	
	conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra gli associati durante la vita	
	del consorzio, nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 19	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere	
	cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	La cooperativa che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione	

	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dalla cooperativa.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato alla	
	cooperativa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il	
	socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il consorzio deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti	
	dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la	
	relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale,	
	entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 29.	
	BILANCIO DI ESERCIZIO	
	ART. 20	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle	
	norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364	
	c. c. , certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in	
	misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione	
	di cui al precedente articolo 17;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e f)	
	dell'art. 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche,	
	intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo	
	al Fondo mutualistico e l'erogazione del ritorno.	
	La ripartizione di ristorni agli associati ai sensi del precedente articolo 17, è	
	consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle	
	precedenti lettere a), b) ed f).	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ART. 21	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	

	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli	
	utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 - bis del codice civile.	
	ASSEMBLEE	
	ART. 22	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	A. R. , fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di	
	ciascun socio avente diritto di voto, inviata 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i	

	Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	ART. 23	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione dei casi	
	previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	ART. 24	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	ART. 25	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascuna cooperativa socia ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	ART. 26	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua	
	assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina del segretario anche non socio, la nomina del	

	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	ART. 27	
	Il consorzio può essere amministrato da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina,	
	l'amministrazione del consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci,	
	purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra le	
	cooperative socie.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al	
	momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio	
	di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e	
	revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	

	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	
	carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la	
	presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti,	
	la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal	
	segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del	
	consorzio. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	
	amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non	
	possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475,	
	comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione	
	dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della	
	prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al	
	collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	

	caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per	
	riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c. .	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza del consorzio spetta al presidente del consiglio, al	
	vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori	
	sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori	
	e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori	
	investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo	
	amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.	

	ART. 28	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c.,	
	il consorzio procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. .	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.	
	La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito	
	l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in	
	ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per	
	l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo,	
	nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	

	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sul'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società	
	controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento	
	generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -	
	sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri	
	dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. .	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei	
	sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del codice civile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel	
	libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le	
	deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio	
	dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle	
	adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	

	CONTROVERSIE	
	ART. 29	
	Tutte le controversie tra i soci, ovvero tra le cooperative socie e il consorzio, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali la	
	legge non preveda come obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il	
	Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di	
	Cagliari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella	
	presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel	
	diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera	
	Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari che provvederà alla nomina	
	dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare	
	qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione	
	dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso	
	periodo che le parti concordino per iscritto.	
	Il procedimento arbitrale sarà regolato dalle inderogabili disposizioni di cui al	
	citato d. lgs. 5/2003.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ART. 30	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento del consorzio nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	ART. 31	

	In caso di scioglimento del consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'art. 11 della legge 31.01.92. n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 32	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per il disciplinare i	
	rapporti tra il consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	FIRMATO:	
	GRAZIELLA CANI	
	AVV. STEFANO CASTI NOTAIO IN VILLASOR	
	Io sottoscritto dott. STEFANO CASTI, notaio in Villasor, certifico che la presente co- pia	
	su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai	
	sensi dell'art. 23 comma 5 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Im-	
	prese.	